

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 14

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate

(Parere ai sensi dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 marzo 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D361/18

Roma, 19 marzo 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2018.

Anna Finocchiaro,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

rr

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il quale delega il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati dallo stesso articolo 34, comma 3, alle lettere da a) alla g).

Il provvedimento ha la finalità di evitare che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo costi economici e sociali.

Come richiesto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 161 del 2017, al fine dell'adozione del presente provvedimento è stata effettuata, anche mediante un'interlocuzione con le amministrazioni concertanti, una completa ricognizione della normativa vigente, in particolare in materia di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di sua cessazione, con riferimento al decreto legislativo n. 148 del 2015 e al decreto legislativo n. 22 del 2015 nonché in materia di incentivi alle imprese, anche coordinando le previsioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e la normativa europea.

Le misure approntate dal presente decreto sono, quindi, volte a sostenere la continuazione o la ripresa dell'attività delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di cui all'articolo 41, comma-*sexies*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, nel tentativo di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e di offrire un'opportunità concreta di lavoro nonché di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite.

Il provvedimento si compone di 7 articoli che si passano di seguito a illustrare.

L'articolo 1 concerne gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa concedere, su richiesta dell'amministratore giudiziario, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione o destinazione, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel



triennio. È garantita la copertura della contribuzione figurativa dei periodi per i quali è concesso il trattamento.

Destinatari del trattamento sono tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal possesso di specifici requisiti soggettivi (come per esempio una certa anzianità di effettivo lavoro presso l'impresa), dipendenti dalle imprese sequestrate o confiscate che: a) rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che hanno esaurito i trattamenti garantiti dal sistema generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, compresi i fondi di solidarietà; b) non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 148 del 2015 perché per esempio hanno un organico fino a cinque dipendenti.

Viene precisato che il trattamento può essere concesso anche ai lavoratori irregolari cioè quei lavoratori per i quali, prima del sequestro e della nomina dell'amministratore giudiziario, il datore di lavoro colpito dal sequestro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. In tal caso è necessario, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 34, comma 3, lettera e), che il rapporto di lavoro sia riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

Il trattamento di sostegno al reddito può essere concesso anche in via provvisoria, su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione del giudice delegato, a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base al quale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-*sexies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compensi sequestrati. Il trattamento provvisorio di sostegno al reddito cessa di essere corrisposto qualora la richiesta non sia reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) può richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.



In osservanza del criterio di delega di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), il comma 5 prevede che sono esclusi dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 4 :

- a) i lavoratori indagati, imputati e condannati per il reato di associazione mafiosa, per reati aggravati dall'essere commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo o per reati ad essi connessi;
- b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Si precisa che la previsione sub a), che estende ai lavoratori che hanno assunto la veste di imputati e condannati la preclusione all'accesso alle misure, non costituisce una violazione del principio di delega in quanto, come è evidente, tali soggetti hanno già rivestito la qualifica di indagati per gli stessi reati.

Si prevede, infine, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, siano definite nel dettaglio le modalità applicative del presente articolo, comprese le condizioni di concessione del trattamento e la procedura amministrativa da seguire.

L'articolo 2 concerne gli ammortizzatori sociali in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si prevede che, per il triennio 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori irregolari, come sopra descritti, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario secondo le previsioni del programma di prosecuzione, è concessa, previa valutazione dei requisiti, per la durata di quattro mesi un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI. L'importo massimo mensile della NASpI è pari a 1.314,30. Si precisa che l'indennità può essere richiesta esclusivamente dai lavoratori che non hanno i requisiti per accedere alla NASpI secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Si specifica, inoltre, che le misure di cui agli articoli 1 e 2 cessano di essere corrisposte nel momento in cui le condizioni di esclusione sopra elencate si realizzano e vengono revocate con efficacia *ex tunc* quando tali condizioni, anche se già sussistenti, vengono accertate dopo la concessione del trattamento.



L'articolo 3 modifica le disposizioni dettate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) in materia di agevolazioni per le imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (art. 1, commi da 195 a 198 della legge citata) al fine di rafforzare in termini di efficacia le iniziative volte alla valorizzazione delle aziende sottratte alla criminalità organizzata.

In particolare, le disposizioni sopra indicate hanno ricevuto attuazione con l'adozione di una specifica misura, disciplinata, ai sensi dell'art. 1, comma 197 della medesima legge n. 208 del 2015, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 novembre 2016.

A normativa vigente, infatti, presupposto per l'operatività della misura è che le aziende siano oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata:

- nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

ovvero

- nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

La norma, inoltre, limita sostanzialmente la tipologia di imprese assegnatarie alle cooperative sociali e alle cooperative di dipendenti costituite dai lavoratori delle imprese confiscate.

Le limitazioni sopra illustrate, che hanno determinato la ridotta operatività della misura e un modesto utilizzo delle risorse stanziare, rendono, pertanto, necessario il presente intervento modificativo.

La misura è adottata sulla base della delega di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge n. 161 del 2017 che prevede: "l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) - ove si chiede che il decreto realizzi una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ...incentivi alle imprese - con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", nel quadro dei limiti previsti dall'articolo 34, comma 1, lì dove prevede la delega in riferimento alle "imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione".

Infatti l'attuale regolamentazione prevede il beneficio in questione limitatamente ad una delle possibili destinazioni alle imprese sequestrate e confiscate, mentre con la modifica ora proposta il beneficio viene consentito anche nell'ipotesi di cessione o affitto dell'azienda quali previsti dall'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del citato decreto n. 159 del 2011, come novellato dalla legge n. 161 del 2017. Ciò nell'ottica della perdurante presenza e controllo del soggetto pubblico preposto, evidente nel caso di affitto ma presente anche in caso di vendita dell'azienda: lo stesso



soggetto pubblico mantiene infatti, anche in caso di vendita dell'azienda, penetranti poteri pubblicistici caratteristici dell'amministrazione giudiziaria: ne è conferma l'articolo 48, comma 15, del citato decreto legislativo il quale prevede in ogni tempo l'ipotesi della "revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento", con conseguente prosecuzione del regime speciale di amministrazione.

Le modifiche proposte in definitiva intendono ampliare la portata applicativa dell'iniziativa e di rafforzarne l'efficacia, prevedono tanto un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività della misura, quanto un incremento dell'importo e della durata del sostegno pubblico attuato nella forma del finanziamento.

L'articolo 4 concerne il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al riguardo, si prevede che le omissioni contributive imputabili alle imprese sequestrate o confiscate, afferenti a periodi precedenti il provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non influiscono sul rilascio del DURC.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dall'emanazione del provvedimento per la prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa relativi a contestazioni di illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 2004 e della legge n. 689 del 1981, commessi prima dell'adozione del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti della amministrazione giudiziaria e dell'Agenzia.

Trattasi di una inopponibilità solo soggettiva, nel senso che detti provvedimenti sanzionatori non risultano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria e dell'Agenzia, mentre restano opponibili nei confronti dell'autore della violazione ovvero del rappresentante legale/amministratore in carica precedentemente all'adozione del provvedimento di sequestro e dunque nel periodo di gestione dell'azienda da parte dell'organizzazione criminale.

In aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 34, comma 3, lettera f), l'articolo 6 prevede, al comma 1, che all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario, l'autorità amministrativa procedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento



del lavoro, è inviata altresì una specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il comma 2 prevede inoltre che l'autorità amministrativa che procede alla concessione dei benefici di cui al presente decreto possa chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia e all'autorità giudiziaria competente, che possono trasmettere documentazione e informazioni utili alla corretta applicazione dei benefici in esame anche d'ufficio.

L'articolo 7 reca le disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge n. 161 del 2017, le risorse stanziare dalla legge delega costituiscono il limite massimo di risorse utilizzabili per l'attuazione delle misure introdotte dal presente decreto e si individua la relativa fonte di copertura (fondo sociale per occupazione e formazione). Si stabilisce, inoltre, che le risorse disponibili sono ripartite tra le misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Infine, a garanzia del rispetto del tetto di spesa prefissato, si precisa che le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal citato decreto interministeriale, in base all'ordine cronologico di presentazione delle relative domande o, per la misura di cui all'articolo 5, di fruizione del beneficio della non opponibilità.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 34 della legge n. 161 del 2017 ha delegato il Governo ad adottare misure a tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Per l'attuazione della delega il citato articolo 34, al comma 4, ha stanziato 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Dette risorse costituiscono un limite massimo di spesa entro il quale possono essere concesse le misure introdotte dal presente decreto.

Si evidenzia che non è possibile fornire elementi per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna misura, in quanto la platea dei destinatari non è predeterminata, ma dipende dai provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria caso per caso con riferimento ad aziende aventi dimensioni e caratteristiche diverse nonché dalla durata e dagli esiti delle singole procedure (affitto dell'azienda, sospensione dell'attività, messa in liquidazione etc.).

Proprio al fine di garantire il rispetto del limite massimo di risorse fissato dalla legge delega e di facilitare il monitoraggio e la gestione delle risorse utilizzate per ciascuna misura, lo schema di decreto delegato prevede, all'articolo 7, comma 2, che le risorse stanziato siano ripartite fra le diverse misure con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Nel rispetto del tetto di spesa fissato per ciascuna misura dal decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 2, le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono concesse, ai sensi del comma 3, in base all'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda, mentre la misura di cui all'articolo 4 è concessa in base all'ordine cronologico di fruizione del beneficio ivi previsto. Esaurite le risorse assegnate a ciascuna misura esse non possono essere ulteriormente concesse e le domande presentate non vengono prese in considerazione.

Sulla base di detta prescrizione viene garantita la sostenibilità finanziaria richiesta dalla legge delega.

Inoltre sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione si trova la necessaria disponibilità a copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema, come formalmente attestato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, che lo gestisce.

Per quanto riguarda la modifica introdotta all'articolo 3, la misura prevista non comporta nuovi oneri in quanto la maggiore ampiezza di intervento avverrà a risorse invariate.



In particolare con la disposizione

a) viene ampliato il novero dei reati per i quali ricorrono i casi di sequestro e confisca rilevanti ai fini dell'applicazione della misura, estendendolo anche alle aziende sequestrate e confiscate ai sensi dell'articolo 12-*sexies* ("Ipotesi particolari di confisca") del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992. Tale modifica risulta, peraltro, coerente con le competenze dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previste all'articolo 110 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) il sostegno pubblico di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 22 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è esteso a tutte le imprese assegnatarie o locatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata e non è più limitato alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

c) rispetto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministero per lo sviluppo economico 4 novembre 2016 – finanziamenti di importo non superiore a € 700.000,00, di durata non superiore a 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni - l'importo del finanziamento concedibile è innalzato a 2 milioni, e la relativa durata aumentata a quindici anni comprensivi di cinque di preammortamento. L'obiettivo è incentivare il ricorso alla misura per le imprese potenzialmente beneficiarie. Resta salvo che il finanziamento deve essere comunque di importo non superiore al programma di sviluppo presentato e alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria e che il contenuto agevolativo sia contenuto nei massimali "de minimis".

Si precisa che lo stanziamento attualmente effettuato sulla misura in questione - relativamente ai finanziamenti agevolati (sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) - è pari a 28 milioni di euro, cui si aggiungono 20 milioni per le piccole e medie imprese della Sicilia.

In particolare, i 28 milioni di euro sono risorse attualmente appostate sulla specifica sezione del Fondo Crescita Sostenibile di cui alla lettera c-ter) dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 e provengono dagli stanziamenti operati per la misura di cui all'articolo 1, comma 195, della legge n. 208 del 2015 dal citato comma, nonché dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016. Detti stanziamenti sono riferiti agli anni dal 2016 al 2019.

Per quanto attiene ai 20 milioni di euro riferiti agli aiuti per le PMI della Regione Sicilia, essi derivano dalle risorse non utilizzate, per gli anni dal 2013 al 2015, per aiuti alle PMI gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per le due Regioni (fra cui la Sicilia) che non hanno provveduto al recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Come previsto dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le risorse annualmente



assegnate al MISE per il finanziamento delle agevolazioni industriali, la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni, ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riassegnate nel medesimo importo all'apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le medesime regioni, per iniziative a favore delle PMI operanti nelle medesime regioni.

In virtù di tali disposizioni, con decreto direttoriale n. 4821 del 29 novembre 2017, acquisito il previsto accordo della Regione Siciliana, 20 milioni di euro (per la precisione 19.999.999,16) delle risorse predette, relative al triennio 2013-2015 sono state trasferite alla sezione precitata del Fondo crescita sostenibile. L'onere per detto trasferimento è gravato sul capitolo 7342 piano di gestione 28 dello stato di previsione del MISE per l'esercizio finanziario 2017, in conto residui anno 2015.

Il totale delle risorse stanziato è pari, pertanto, a 48 milioni di euro.

I fondi risultano ad oggi impegnati per 2,1 milioni di euro.

Quanto agli interventi nella forma della garanzia, la misura trova copertura nell'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, istituita dall'articolo 1, comma 196, della legge n. 208 del 2015, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018, e a ulteriori 3 milioni per l'anno 2019, per effetto dell'incremento dell'autorizzazione di spesa operato dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La dotazione della misura è pertanto ampiamente sufficiente, senza ulteriori necessità di risorse, per coprire il maggior fabbisogno derivante dalle modifiche proposte.

Quanto infine alle attività previste dall'articolo 6, concernente le comunicazioni e la richiesta di informazioni, si precisa che esse si inseriscono nell'ordinaria competenza delle strutture interessate e quindi all'interno di procedure già in atto. Pertanto esse verranno svolte dalle amministrazioni coinvolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro quanto alla richiesta di informazioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può inoltrare all'Amministratore giudiziario, all'Agenzia o all'autorità giudiziaria, si consideri che essa è di carattere facoltativo. L'articolo reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2016, n. 246 ha avuto esito

POSITIVO
19 MAR. 2018

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 2017, N. 161 PER LA TUTELA DEL LAVORO NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

dr. ssa Olimpia Rita Santoro - Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tel. 06.48161630 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'attuale intervento di regolamentazione è predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 che, all'art. 34, delega il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali, attendendosi ai principi e criteri direttivi indicati dallo stesso articolo 34, comma 3, lettere da a) alla g).

Il provvedimento ha la finalità di evitare che aziende confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo disoccupazione e costi economici e sociali, favorendo quindi la continuazione o la ripresa dell'attività.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione;
- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.125 del 1° giugno 2015;
- decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni proposte non incidono in modo diretto sulla normativa vigente apportando modifiche. Si introducono invece nuove disposizioni destinate in modo specifico ai lavoratori e alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non vi sono competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale né degli enti locali

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sono presenti all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge vertenti su materia simile.

A.C. 4806 - 17ª Legislatura - *On. Riccardo Nuti (Misto)* - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la confisca, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 21 dicembre 2017: *Presentato alla Camera, da assegnare.*

A.C. 4625 - 17ª Legislatura - *On. Stefano Vignaroli (M5S)* - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per la prevenzione della corruzione, 4 agosto 2017: *Presentato alla Camera, da assegnare.*

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni in materia di sgravio contributivo previste dall'articolo 3, è prevista, entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 c.d. *de minimis*

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alla normativa vigente.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non contiene norme abrogative né implicite né esplicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di due decreti attuativi di natura non regolamentare.

L'articolo 1, comma 7, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per definire le modalità applicative dell'articolo 1.

L'art. 8, comma 2, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della Giustizia e dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono ripartite le risorse finanziarie stanziare tra le misure introdotte.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente, del Ministero della giustizia e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo concernente la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dr.ssa Olimpia Rita Santoro – Tel 06-48161630

Dr.ssa Maria Teresa Lotti- referente AIR -Tel. 06-48161543

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento normativo in esame dà attuazione all'articolo 34 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 che delega il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali, attendendosi ai principi e criteri direttivi indicati dallo stesso articolo 34, comma 3, lettere da a) alla g).

Il provvedimento ha la finalità di evitare che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo costi economici e sociali.

Attualmente infatti il 90 per cento delle aziende confiscate è destinato al fallimento.

Ciò avviene proprio in territori già fortemente condizionati dalla criminalità organizzata. Le regioni con il numero più alto di aziende sequestrate e confiscate sono, infatti, la Sicilia (37 per cento), la Campania (20 per cento), la Lombardia (12 per cento), la Calabria (9 per cento) e il Lazio (8 per cento).

In molti casi le aziende mafiose non sono competitive e quindi, una volta riportate sul mercato legale, faticano a sopravvivere. Spesso queste imprese non nascono con finalità imprenditoriali, ma per utilità criminali (riciclare denaro, controllare il territorio). Se restano sul mercato è solo grazie a mezzi illegali, dalla corruzione alle frodi negli appalti e contabili, dalle intimidazioni ai danni della concorrenza all'impiego di lavoratori in nero e materiali di scarsa qualità. Si tratta spesso di realtà piccole, giovani (in media dieci anni tra la costituzione e la confisca di prima istanza, ancora meno considerando il provvedimento di sequestro), attive in settori a forte concorrenza (costruzioni, commercio al dettaglio, ristoranti e bar rappresentano circa il 60% di tutte le aziende confiscate) e in territori a basso sviluppo.

La confisca dei patrimoni mafiosi e la restituzione alla collettività dei beni sequestrati dovrebbero invece inserirsi in un'iniziativa più ampia che renda ancora più efficace, dal punto di vista sociale, il lavoro svolto dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine. La repressione nel lungo periodo potrebbe dimostrarsi inefficace se i beni o le aziende confiscati sono abbandonati al loro destino dopo la confisca, tramutando così la vittoria dello Stato in sconfitta sociale in caso di chiusura delle aziende colpite dal provvedimento giudiziario, con la conseguente perdita dell'occupazione, per quanto illegale. Un simile quadro penalizza i lavoratori assunti da chi ha agito nell'illegalità e spesso ignari di tale circostanza. La perdita del posto di lavoro che consegue in molte occasioni alla confisca dell'azienda è spesso accompagnata dal negato accesso agli ammortizzatori sociali, un diniego che amplifica ulteriormente l'ampio disagio sociale che caratterizza i territori dove la presenza della criminalità organizzata è più forte.

In questa situazione si è reso quindi necessario proporre, in attuazione delle deleghe, strumenti di sostegno economico e finanziario al fine di favorire la riconquista del lavoro legale.

Secondo i dati forniti dall'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, che rappresentano una stima verosimile dei soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni, al 31 dicembre 2017, il totale delle aziende destinatarie dell'intervento sono 2947; di queste ultime, 466 hanno dichiarato all'INPS un contingente di 2404 lavoratori.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Obiettivi di breve periodo sono

- a) l'aumento delle tutele ai lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro definitiva assegnazione mediante l'introduzione, per gli anni 2018, 2019 e 2020, di specifiche misure di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di sua cessazione;
- b) l'ampliamento delle agevolazioni a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, già previste dalla legge n. 208 del 2015, come per esempio la concessione di garanzie per operazioni finanziarie o l'erogazione di finanziamenti agevolati, al fine di rafforzare in termini di efficacia le iniziative volte alla valorizzazione delle aziende sottratte alla criminalità organizzata.

Obiettivo di medio e lungo periodo può identificarsi nella continuazione o la ripresa dell'attività delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e per le quali è stato approvato il programma di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che l'amministratore giudiziario, qualora proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività, allega alla relazione che presenta al giudice delegato.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che saranno utilizzati per monitorare l'attuazione dell'intervento ed il grado di raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:

- numero dei lavoratori a cui viene concessa la misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro da parte dell'articolazione competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché l'indennità in caso di cessazione del rapporto da parte dell'INPS;
- numero di aziende sequestrate e confiscate che, con il sostegno delle misure previste per gli anni 2018, 2019 e 2020, riusciranno a proseguire la loro attività, favorendo il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari pubblici: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico, l'INPS, l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Destinatari privati: i lavoratori dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 predisposto dall'amministratore giudiziario nonché le stesse aziende.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state attuate procedure di consultazioni *ad hoc*.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Trattandosi di provvedimento adottato nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, conferita al Governo in tema di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, non è prevista opzione di non intervento.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Lo schema di decreto costituisce l'esito di una adeguata soluzione per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge delega.

L'opzione regolatoria di prevedere requisiti minimi, sebbene non coincidenti con quelli previsti in via ordinaria (come per esempio una certa anzianità di servizio o contributiva) è stata considerata ma non seguita proprio per consentire a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende in questione, entro il limite delle risorse disponibili, di accedere alle misure.

Pertanto, al fine di garantire un sostegno efficace ai lavoratori interessati è stato previsto un accesso universale agli ammortizzatori sociali al di là dei requisiti previsti dalla normativa ordinaria e della tipologia e dimensione dell'attività produttiva colpita dalla misura giudiziaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Con il presente intervento regolatorio si mira alla tutela di chi perde il lavoro a seguito del provvedimento di sequestro delle imprese in argomento, introducendo un accesso universale agli ammortizzatori sociali al di là della tipologia e della dimensione dell'attività produttiva colpita dalla misura giudiziaria. Sono quindi previsti ammortizzatori sociali in corso di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione per i dipendenti delle imprese interessate.

Nell'ottica di assicurare la prosecuzione dell'attività da parte delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria, si prevede poi che le omissioni contributive imputabili alle imprese sequestrate o confiscate, afferenti a periodi precedenti il provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività, non influiscono sul rilascio del DURC.

Si dispone inoltre che i provvedimenti sanzionatori per violazioni commesse prima del provvedimento di sequestro dell'azienda non sono opponibili all'amministratore giudiziario.

Favorire il percorso di ristrutturazione e riconversione di queste aziende è l'altro passo necessario, al fine di impedirne il fallimento. A tal fine sono modificate le disposizioni dettate dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di agevolazioni per le imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

L'intervento non presenta svantaggi poiché risponde all'esigenza di sostenere la continuazione e la ripresa dell'attività delle imprese sequestrate e confiscate, nel tentativo di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e di offrire un'opportunità concreta di lavoro.

Ne derivano invece i seguenti vantaggi:

- a) maggiori tutele ai lavoratori dipendenti a imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di cessazione;
- b) regolarizzazione delle posizioni lavorative del personale impiegato nelle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- c) rafforzamento in termini di efficacia delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aziende sottratte alla criminalità organizzata mediante l'ampliamento di misure;
- d) eliminazione degli effetti economici dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della precedente gestione sull'amministrazione giudiziaria, dando così alle imprese la possibilità di assicurare la prosecuzione dell'attività preservando le posizioni lavorative.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La continuazione dell'attività, grazie alle specifiche misure, nonché la regolarizzazione delle posizioni lavorative consente alle imprese in amministrazione giudiziaria di porsi sul mercato in condizioni di leale concorrenza con le altre imprese con effetti positivi soprattutto per le micro, piccole e medie imprese.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'INPS.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento in esame incide nel suo complesso sulla possibilità di consentire la prosecuzione dell'attività in termini conformi ad una corretta concorrenza sul mercato ad imprese operanti precedentemente in modo irregolare.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico.

- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

In osservanza del criterio di delega di cui all'art. 34, comma 3, lettera f), lo schema di decreto prevede che all'atto di presentazione dell'istanza per la concessione delle misure da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, l'autorità amministrativa procedente ne dia comunicazione al Prefetto competente per territorio per l'attivazione del confronto sindacale e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene inviata, altresì,

specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti nell'intervento regolatorio dei meccanismi di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà effettuata la VIR con cadenza biennale, nella quale saranno prese in esame, oltre ai dati relativi agli indicatori elencati nella Sezione 1, lett. C), anche quelli riguardanti il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA TUTELA DEL LAVORO NELL'AMBITO DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 2017, N. 161

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nella aziende sequestrate e confiscate*" e, in particolare, l'articolo 34, che delega il Governo ad adottare disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4 recante "*Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva*";

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, recante "*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del;



Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo.
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può richiedere, per le imprese poste sotto la propria



gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il trattamento di cui al comma 1 non può essere richiesto per:

- a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o per reati ad essi connessi;
- b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

ART. 2

(Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro)

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario secondo le previsioni del programma di prosecuzione e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario medesimo, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.

3. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed è revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.



ART. 3

(Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 195, dopo le parole: "*codice di procedura penale*", sono inserite le seguenti: "*e di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*", e dopo le parole: "*cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a)*" sono aggiunte le seguenti "*nonché delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b),*";

b) al comma 196, lettera b), dopo le parole: "*finanziamenti agevolati*", sono inserite le seguenti: "*di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento*".

ART. 4

(Documento unico di regolarità contributiva)

1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.

ART. 5

(Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori)

1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 6

(Comunicazioni e richiesta di informazioni)

1. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorità amministrativa precedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inviata altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui



all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorità amministrativa procedente può chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e all'autorità giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresì definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande o di fruizione del beneficio.

4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziata a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

